

UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 18 marzo 2016

Modifiche allo Statuto. (16A02688)

(GU n.82 del 8-4-2016)

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella G.U.R.I. n. 11/L del 14 gennaio 2011;

Visto lo Statuto dell'Ateneo approvato con D.R. n. 2644 del 19 giugno 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 158 del 9 luglio 2012;

Visto lo Statuto dell'Ateneo approvato con D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013, pubblicato nella G.U.R.I. n. 189 del 13 agosto 2013;

Vista la delibera di approvazione delle modifiche di Statuto approvata dal Senato accademico nella seduta del 2 marzo 2016 inviata al MIUR con nota n. 14495 del 4 marzo 2016;

Vista la nota n. 3841 del 17 marzo 2016 del MIUR con la quale si esprime il nulla-osta alla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, così come modificato;

Considerato che occorre procedere alle modifiche degli articoli: 17, comma 1 lett. c), f) e h), comma 2; 33, comma 3 lett. c) e d); nonché l'inserimento del comma 5 all'art. 33 e della XIV disposizione transitoria;

Decreta:

E' emanato lo Statuto di Ateneo nella formulazione di seguito riportata:

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Natura e finalita'

1. L'Universita' degli studi di Palermo, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta Universitatum sottoscritta dalle Universita' europee. Sua precipua finalita' e' la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico.

2. L'Universita' e' una comunita' di ricerca scientifica e di alta formazione a cui partecipano a pieno titolo, nelle rispettive competenze e responsabilita', professori, ricercatori, collaboratori della ricerca, studenti e personale tecnico amministrativo.

3. L'Università opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale.

4. Nel rispetto del principio di democraticità l'Università garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento, considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione e ne promuove l'integrazione.

5. Secondo i principi di trasparenza e di efficienza l'Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico.

6. L'Università ha piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

7. L'Ateneo garantisce pari opportunità senza distinzioni di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta.

8. L'Ateneo garantisce altresì il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonché nella stessa attività lavorativa.

Art. 2

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge in base alla normativa vigente.

2. L'Università si impegna a valutare le richieste di riconoscimento di titoli esteri nel rispetto degli standard previsti dal Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, in adesione alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore e comunque sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite dai candidati, rifiutando ogni possibile discriminazione.

Art. 3

Didattica e ricerca scientifica

1. L'Università promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

2. L'Università considera prioritaria la dimensione internazionale della didattica e della ricerca e si impegna ad adottare tutte le misure atte a perseguirla e si ispira alla Carta europea dei Ricercatori e al Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori.

3. Al fine di favorire la qualità della ricerca scientifica e della didattica l'Università assicura ai propri docenti e a tutto il personale impegnato nella ricerca l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche allo scopo di consentire la mobilità e favorire la dimensione internazionale della ricerca. L'Ateneo promuove la diffusione dei risultati della ricerca, anche incentivandone le relative pubblicazioni.

Art. 4

Internazionalizzazione

1. L'Università favorisce e promuove l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca. In particolare l'Università si impegna a:

a. favorire tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella comunità scientifica internazionale;

b. promuovere la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a reti internazionali;

c. facilitare l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o formazione;

d. favorire il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;

e. incentivare la mobilità internazionale di docenti e di studenti;

f. perseguire il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue straniere della comunità scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.

2. Per realizzare questi obiettivi, l'Università individua un organo deputato alle attività di internazionalizzazione e si impegna ad adottare un Piano strategico per l'internazionalizzazione.

Art. 5

Diritto allo studio

1. L'Università assume ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle normative vigenti.

2. L'Università si impegna ad assumere ogni iniziativa volta a sostenere il diritto allo studio di soggetti con diversa abilità o con diverse dinamiche di apprendimento.

3. Il Regolamento di Ateneo prevede specifici interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi, volti ad assicurare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.

4. L'Università assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

Art. 6

Diritto alla comunicazione e all'informazione

1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa l'Università promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.

2. L'Università persegue tali finalità con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni, anche tramite l'individuazione di un'apposita funzione di coordinamento.

3. Le attività di comunicazione e informazione dell'Ateneo mirano a:

- a) valorizzare l'identita' dell'Ateneo;
- b) promuovere le conoscenze sulle attivita', le iniziative e i progetti di ricerca;
- c) favorire la conoscenza effettiva degli atti amministrativi dell'Ateneo e dei risultati e delle attivita' ed assicurare tempestiva risposta alle richieste degli interessati;
- d) favorire e promuovere l'accesso agli atti anche attraverso la pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo;
- e) favorire i processi interni di semplificazione delle procedure amministrative;
- f) garantire, a tutela della rappresentanza studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

Titolo II

Disposizioni generali

Art. 7

Attivita' di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'attivita' amministrativa dell'Ateneo e' ispirata a principi di:

- a) autonomia e responsabilita' individuale, organizzativa e sociale;
- b) partecipazione all'interno e collaborazione con l'esterno;
- c) efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
- d) efficienza nell'impiego delle risorse;
- e) semplificazione delle procedure;
- f) equilibrio patrimoniale, economico e finanziario;
- g) controllo dei comportamenti organizzativi e degli andamenti gestionali;
- h) pubblicita' degli atti e accesso a documenti e informazioni.

2. Le reciproche compatibilita' ed i criteri di attuazione dei principi di cui al comma 1 sono espressamente specificati nei documenti integrati di programmazione e di bilancio di breve, medio e lungo termine e sono sottoposti a monitoraggio ed aggiornamento nel tempo.

3. Lo svolgimento delle attivita' amministrative e' sottoposto ad avanzati sistemi e metodi di controllo di gestione, i cui esiti sono oggetto di specifica valutazione, per quanto di rispettiva competenza, da parte dei dirigenti responsabili e degli Organi di governo dell'Ateneo.

4. Le funzioni amministrative non espressamente riservate dalla normativa vigente e dallo Statuto agli Organi di governo ed alle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita', comprese le funzioni relative agli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno, sono demandate ai Dirigenti e, ove previsto, ad altri responsabili organizzativi.

5. Apposito Regolamento di Ateneo disciplina le funzioni dei responsabili dei procedimenti amministrativi, l'accesso ai relativi documenti e i tempi di adozione degli atti, prevedendo le possibili sanzioni in caso di mancato rispetto delle modalita' e dei termini fissati per lo svolgimento e il completamento dei procedimenti stessi.

Art. 8

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da

trasferimenti dello Stato, di altri soggetti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, dai corrispettivi delle prestazioni di servizi, dello sfruttamento di beni patrimoniali, di brevetti ed opere dell'ingegno nonche' dell'eventuale loro dismissione e dai proventi conseguenti a lasciti e donazioni.

3. Per le spese di investimento, nei limiti consentiti dalla legge, l'Universita' puo' ricorrere a mutui o altre forme di finanziamento in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

4. L'Universita' promuove modalita' di reperimento di fondi anche attraverso il ricorso a prestazioni per conto di committenti esterni.

Art. 9

Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. L'Universita', nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del presente Statuto e dei propri regolamenti, e nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico di Ateneo e al bilancio consolidato:

a) promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere;

b) pone in essere rapporti, anche per disciplinare attivita' di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalita' pubbliche della didattica e della ricerca;

c) svolge attivita' di formazione, ricerca, collaborazione, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria per il tramite dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, per conto o a favore di soggetti pubblici o privati.

2. Le azioni di cui al precedente comma sono svolte mediante:

a) convenzioni, contratti, accordi e protocolli;

b) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Centri di Ricerca e Centri di Servizi Interuniversitari;

c) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Consorzi Interuniversitari;

d) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Consorzi e Societa' di Capitali, fondazioni e associazioni, e ad altri organismi associativi non commerciali, di diritto privato e pubblico, per assicurare l'efficace ed utile svolgimento delle attivita' strumentali e di servizio finalizzate all'esclusivo perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita'.

3. L'Universita', rilevata la motivata esigenza di avvalersi di attivita' di produzione di beni e servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, puo' costituire organismi in house sotto forma di Societa' a responsabilita' limitata secondo le modalita' di cui al comma 7 del presente articolo e nel rispetto delle norme civilistiche, speciali e comunitarie di riferimento. Tali organismi sono costituiti per il perseguimento delle finalita' che l'Ateneo non puo' realizzare mediante la propria articolazione organizzativa, scientifica e didattica interna.

4. Quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e' svolto, di norma, con apporto di prestazione di opera scientifica e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture. Inoltre, la partecipazione agli organismi di cui al comma 2, lettere b), c), d) e comma 3 del presente articolo, prevede che l'Universita' possa

esercitare il recesso libero e senza oneri, fatto salvo, eventualmente, l'impegno ad assolvere obbligazioni il cui adempimento e' convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attivita' pendenti al momento del recesso.

5. Quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo, puo' essere svolto anche mediante apporto finanziario.

6. La partecipazione a Societa' di Capitali e' comunque subordinata alle seguenti condizioni: partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento; stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Universita' nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.

7. La partecipazione a Societa' di Capitali e' deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 18, comma 3 lettera u) dello Statuto.

8. La stipula di rapporti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, e' comunque subordinata all'individuazione di una o piu' strutture universitarie interessate all'oggetto del rapporto.

9. I rapporti di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, possono essere stipulati, nelle ipotesi previste dai regolamenti di Ateneo, anche dai Presidenti delle Strutture di raccordo, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore generale, dai Dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati.

10. Le proposte di stipula degli atti relativi ai rapporti di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, sono approvate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2 lettera e), dello Statuto, dal Consiglio di amministrazione, e previo parere del Senato Accademico solo quando tali rapporti hanno ad oggetto materie concernenti la didattica, la ricerca, l'orientamento ed i servizi agli studenti.

11. La definizione delle modalita', dei criteri e delle procedure per lo svolgimento di quanto previsto dal presente articolo e' demandata alla potesta' regolamentare dell'Ateneo.

Art. 10

Eleggibilita' e nomina negli Organi di Governo e nelle Strutture didattiche e di ricerca

1. Nella costituzione degli organi collegiali e monocratici va garantito il rispetto del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche. Nel caso in cui per le elezioni venga prevista la presentazione di liste, deve figurare almeno un terzo di candidature di uno dei due generi, pena l'inammissibilita' della lista.

2. Per la nomina dei professori e dei ricercatori negli Organi di Governo e alle cariche nelle strutture didattiche e di ricerca e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno esercitata da almeno un anno. Non possono essere eletti ne' nominati coloro che non possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

3. Nei casi in cui e' prevista la rinnovabilita' della carica, non possono essere immediatamente rieletti ne' nominati coloro i quali abbiano gia' ricoperto, con continuita', la medesima carica per due mandati consecutivi. La rielezione o la nomina per la medesima carica e' possibile solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.

4. Le candidature alle cariche di Ateneo devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale. All'atto della candidatura ciascun candidato ha l'obbligo di presentare un curriculum che sara' reso pubblico.

5. Nel rispetto della liberta' di opinione e di associazione di

tutti coloro che operano nell'Università', non possono accedere alle cariche di Ateneo gli appartenenti ad associazioni segrete, e/o vietate dalla legge. Ove ciò si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

6. I membri elettivi e designati decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

7. Nei casi in cui è prevista l'elezione per categoria e con voto limitato, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri da eleggere.

8. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi salvo che del Consiglio di Dipartimento, con l'eccezione del Rettore con riferimento al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione e dei Direttori di Dipartimento con riferimento allo stesso Senato e al Consiglio delle Strutture di raccordo.

9. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire alcun incarico di natura politica; non possono ricoprire la carica di Rettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, o del Collegio dei Revisori di alcuna altra Università; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

10. Sono tra loro incompatibili le cariche di Presidente della Struttura di raccordo, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio e Coordinatore di Dottorato di ricerca.

Art. 11

Regolamenti

1. L'Università' adotta Regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente Statuto e realizzarne le finalità'.

2. I regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente, e sono emanati con decreto del Rettore. I regolamenti devono essere pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e con le modalità' previste dal Regolamento d'Ateneo. Entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo diversa previsione contenuta nel decreto.

3. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, approva i regolamenti deliberati dai Consigli dei dipartimenti e delle strutture didattiche e di ricerca.

4. I regolamenti delle strutture decentrate dovranno essere pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e nel sito internet della struttura interessata.

Art. 12

Codice etico

1. L'Ateneo adotta un codice etico che determina i valori

fondamentali della comunita' universitaria, riconosce i diritti individuali e collettivi dei docenti, dei collaboratori della ricerca, del personale tecnico amministrativo e degli studenti e ne promuove la salvaguardia.

2. Il Codice etico individua le regole di condotta degli appartenenti alla comunita' universitaria, nei confronti sia dell'istituzione sia di terzi, necessarie a garantire un alto livello di moralita' dei comportamenti, a promuovere la cultura della legalita', a rafforzare il senso di responsabilita' nei confronti dell'istituzione e dei terzi, ad alimentare lo spirito di servizio e ad assicurare la trasparenza, l'imparzialita', l'equilibrio delle azioni individuali e collettive e il rispetto della dignita' umana.

3. Il Codice etico fissa le regole volte a prevenire le controversie, gli abusi, le discriminazioni, le dispute in materia di diritti di proprieta' intellettuale e disciplina i casi di conflitto di interesse.

4. Le violazioni del codice etico comportano le sanzioni previste nei commi 5 e 6 del presente articolo. Le sanzioni vengono irrogate dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di gradualita', salvo che esse non integrino illeciti disciplinari di competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 24 del presente Statuto.

5. Le sanzioni a carico dei docenti, dei collaboratori della ricerca e del personale tecnico amministrativo sono:

a) il rimprovero scritto e l'eventuale pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;

b) l'esclusione dall'assegnazione dei fondi di ricerca e dei contributi di Ateneo, limitatamente ai docenti e ai collaboratori della ricerca;

c) la decadenza dagli organi collegiali e dalle funzioni di governo dell'Ateneo.

6. Le sanzioni a carico degli studenti sono:

a) il rimprovero scritto;

b) la sospensione fino ad un massimo di tre mesi della carriera nel caso di infrazioni di maggiore gravita' o di recidiva;

c) la decadenza dagli organi collegiali.

7. Il Codice etico e' approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Capo I

Organi di Governo dell'Universita'

Art. 13

Organi di Governo dell'Universita'

1. Sono organi di governo dell'Universita' il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico.

2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo dell'Universita' sono pubblici e sono resi disponibili tempestivamente per la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, sono affissi all'albo ufficiale di Ateneo.

Art. 14

Rettore

1. Il Rettore e' il legale rappresentante dell'Universita' ed e'

responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. A tal fine all'inizio di ciascun anno accademico propone al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione gli obiettivi da perseguire e riferisce sui risultati conseguiti.

2. Il Rettore:

a) svolge le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;

b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione, dispone la tempestiva pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere adottate dai suddetti organi;

c) emana lo Statuto e i Regolamenti approvati dagli organi competenti;

d) formula la proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo;

e) formula al Consiglio di amministrazione la proposta del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e del bilancio unico d'esercizio;

f) formula la proposta di conferimento dell'incarico di Direttore generale;

g) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitari e internazionali, i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate e, ove previsto, del Direttore generale e dei Dirigenti;

h) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita' e sulla corretta gestione dell'Universita';

i) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori e ricercatori;

j) presenta al Ministero le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

k) trasmette al Collegio di disciplina gli atti relativi agli illeciti disciplinari che comportino l'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, formulando una proposta motivata;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti ed e' titolare di ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi.

3. Il Rettore e' eletto tra i Professori ordinari a tempo pieno in servizio anche presso altra Universita' italiana con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo dalla data di assunzione dell'incarico. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

4. La candidatura e' presentata all'Ufficio elettorale dell'Ateneo e deve essere accompagnata da:

a) un documento programmatico;

b) l'indicazione del nome del Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari e a tempo pieno;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.

5. La candidatura alla carica di Rettore va depositata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovra' precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione. Le firme del personale tecnico amministrativo vengono computate al 15%.

6. Votano per l'elezione del Rettore:

a) i Professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato;

b) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di amministrazione e nel Consiglio degli studenti;

c) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio e nei Consigli di Struttura di raccordo il cui voto e' computato nella misura del 20% di tutto il personale docente in servizio alla

data della elezione. Tale percentuale e' ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo degli studenti votanti.

d) i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di amministrazione, nel Senato Accademico con voto diretto;

e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo computata nella misura del 15 % di tutto il personale tecnico amministrativo in servizio alla data della elezione, da individuare mediante apposito procedimento elettorale. Tale rappresentanza e' ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo dei votanti del personale tecnico amministrativo.

7. Il Rettore e' eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene la maggioranza dei voti e, a parita' di voti, il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.

8. Il Rettore formalizza la nomina del Prorettore vicario indicato nella fase della candidatura. Il Prorettore vicario coadiuva il Rettore, anche assumendo attribuzioni delegate in settori di attivita', e supplisce alle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Puo' nominare tra i professori a tempo pieno dell'Ateneo fino ad un massimo di quattro Prorettori, oltre il Prorettore vicario, con delega in materie di rilevante interesse di Ateneo. Puo' delegare, altresì, funzioni a docenti dell'Ateneo.

Art. 15

Consiglio di amministrazione - composizione

1. Il Consiglio di amministrazione e' formato da dieci componenti, individuati nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Statuto. I componenti, ad esclusione degli studenti, devono possedere:

a) una comprovata competenza in ambito gestionale o una esperienza professionale di elevato livello;

b) un'elevata qualificazione in ambito scientifico e/o culturale.

2. Il Consiglio di amministrazione e' cosi' composto:

a) il Rettore;

b) quattro docenti a tempo pieno dell'Ateneo, designati dal Senato Accademico e appartenenti ad altrettante macroaree di cui al comma 3 del presente articolo;

c) un componente esterno, anche non cittadino italiano, non appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni, designato dal Senato Accademico con competenze riferibili alla macroarea che non ha espresso alcun componente di cui alla lettera b);

d) un componente esterno, anche non cittadino italiano, non appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni designato dal Rettore;

e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo di ruolo nell'Ateneo, eletto dallo stesso personale tecnico amministrativo e designato dal Senato Accademico;

f) due rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo.

3. Le cinque macroaree ai fini della designazione di cui al comma 2, lettera b) e lettera c) del presente articolo, sono cosi' composte:

I. Aree CUN 01, 02, 03, 04, 05 e 07;

II. Area CUN 06;

III. Aree CUN 08 e 09;

IV. Aree CUN 10 e 11;

V. Aree CUN 12, 13 e 14.

4. Per la designazione dei componenti di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, ciascun docente dell'Ateneo puo' presentare al

Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Senato Accademico accerta i requisiti e ammette tutti i candidati che ne siano in possesso alla consultazione elettorale. L'elezione avviene su base di Ateneo. A seguito della votazione, il Senato Accademico procede alla designazione sulla scorta della prevalenza nelle votazioni (sempreche' sia stato conseguito un numero di voti superiore al 5% degli aventi diritto) nonche' dei seguenti fattori concorrenti: l'appartenenza di ciascun designato a una macroarea diversa tra quelle di cui al comma 3 del presente articolo; la presenza di un esponente di ciascuna fascia, assicurando anche, a rotazione (dopo due consiliature consecutive), la rappresentanza interna delle macroaree.

5. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, a seguito della procedura di cui al comma 4 del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 lettera c) del presente articolo e sia direttamente riconducibile per estrazione culturale alla macroarea che non ha espresso i componenti di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo, puo' presentare al Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e la diretta riconducibilita' alla macroarea indicata come quella di riferimento.

6. Il Senato Accademico designa il componente di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo sulla base delle candidature pervenute, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 lettera c) del presente articolo, avendo particolare riguardo all'elevata qualificazione in ambito scientifico e culturale e all'idoneita' riferibile alla macroarea di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1 puo' presentare al Rettore, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Rettore designa il componente di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo sulla base delle candidature pervenute, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, avendo particolare riguardo alla competenza in ambito gestionale e alla esperienza professionale dei candidati.

9. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo, ciascun dipendente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo puo' sottoporre al Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Senato Accademico accerta i requisiti e ammette tutti i candidati che ne siano in possesso alla consultazione elettorale. L'elezione avviene in un collegio unico composto dal personale tecnico amministrativo. A seguito della votazione, il Senato Accademico procede alla designazione tra coloro che hanno conseguito un numero di voti superiore al 5 % degli aventi diritto. La designazione avviene sulla scorta dei criteri fissati dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto dell'esito della consultazione.

10. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono nominati dal Rettore e durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il Senato Accademico puo' richiedere al Rettore l'avvio del procedimento disciplinare dei componenti del Consiglio di amministrazione in caso

di violazione di leggi, delle disposizioni del presente Statuto o di compimento di atti illegittimi.

11. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Rettore, che lo convoca in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno solare, nonche' in seduta straordinaria, su propria iniziativa ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione il Prorettore vicario e il Direttore generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, con ausilio dei propri collaboratori. In caso di impedimento o assenza del Rettore la seduta e' presieduta dal Prorettore vicario con facolta' di voto. I verbali del Consiglio di amministrazione sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati nell'Albo ufficiale di Ateneo.

12. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Salvo che non sia disposto diversamente, il Consiglio delibera sulla base del sistema del voto palese e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto: a) ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; b) negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dal presente Statuto.

13. Gli ulteriori profili di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.

14. Il Consiglio di amministrazione puo' costituire al suo interno commissioni con compiti istruttori.

Art. 16

Consiglio di amministrazione - Competenze

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo strategico, approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale ed esercita la vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:

a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale, nel rispetto dei principi di efficienza, di responsabilita' finanziaria, di qualita' e di eccellenza e in attuazione degli specifici impegni di internazionalizzazione della didattica e della ricerca;

b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d'esercizio, e li trasmette al Ministero dell'universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) approva, previo parere del Senato Accademico, il Regolamento di amministrazione e contabilita';

d) delibera sulle proposte di attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in conformita' all'art. 18, comma 3 lettera o);

e) approva il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, previo parere del Senato Accademico, e assume le iniziative per la sua esecuzione e per la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di Ateneo;

f) approva, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi e adotta ogni altro provvedimento utile alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca, sulla base delle linee guida stilate dal Senato Accademico e tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, dalle Strutture di raccordo e dalle altre strutture di ricerca;

g) vigila sulla gestione del personale tecnico amministrativo, anche sulla scorta della relazione del Direttore generale;

h) approva la stipulazione dei contratti e delle convenzioni che non rientrino nelle competenze del Direttore generale, dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9;

i) delibera la costituzione o partecipazione a società di capitali, sulla base del parere reso dal Senato Accademico, e nel rispetto dell'art. 9 del presente Statuto;

j) esprime un parere vincolante sui Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo e delle altre strutture di ricerca;

k) esprime parere sul Codice etico;

l) conferisce l'incarico di Direttore generale sulla base di una rosa di candidati proposta dal Rettore, previo parere del Senato Accademico;

m) formula gli indirizzi relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strutturali, strumentali e del personale tecnico amministrativo e verifica annualmente l'operato del Direttore generale accertando il conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi prefissati;

n) approva, previa verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto della programmazione triennale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti, tenuto conto dei pareri del Senato Accademico e delle competenti Strutture di raccordo;

o) irroga, in composizione ridotta senza la presenza della rappresentanza degli studenti, le sanzioni disciplinari o dispone l'archiviazione del relativo procedimento nei confronti dei professori e dei ricercatori di ruolo, in conformità al parere vincolante del Collegio di disciplina;

p) promuove e approva, previo parere del Senato Accademico, le iniziative di attività culturali, sportive, e ricreative;

q) approva, previo parere del Senato Accademico, l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e la federazione e fusione di Atenei;

r) adotta il bilancio sociale e di genere;

s) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti.

3. Nel caso in cui disattenda i pareri di cui alle lettere a), b), d), f) ed n) del comma 2 del presente articolo, il Consiglio di amministrazione, con un'adeguata motivazione, deve sottoporre nuovamente la questione al Senato Accademico e, ottenuto un ulteriore parere, procede alla deliberazione anche in difformità'.

Art. 17

Senato accademico - composizione

1. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) due professori ordinari in regime di tempo pieno eletti con collegio unico di Ateneo all'interno della fascia appartenenti a due diverse macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto

c) dieci Direttori di Dipartimento, eletti all'interno di ciascuna delle macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto in numero di due per ciascuna delle macroaree;

d) cinque professori associati in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto), all'interno della fascia;

e) cinque ricercatori in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto), all'interno della fascia;

f) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca e i

dottorandi di ricerca;

g) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico amministrativo;

h) cinque rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo, di cui uno in rappresentanza degli specializzandi.

2. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti dei Direttori dei Dipartimenti durano in carica per tre anni accademici e decadono quando perdono lo status. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti di ricerca durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status.

3. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico il Prorettore vicario e il Direttore generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, avvalendosi dei propri collaboratori. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute i Presidenti delle Strutture di raccordo per la trattazione di specifici punti all'ordine del giorno.

4. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore che lo convoca in seduta ordinaria secondo calendario previamente predisposto. Il Senato Accademico e' convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Rettore stesso ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I verbali del Senato Accademico sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati sull'Albo di Ateneo.

5. In caso di assenza o di impedimento del Rettore e del Prorettore vicario, il Senato Accademico e' presieduto da un vicepresidente, eletto, dall'organo collegiale, tra i professori ordinari componenti del Senato stesso. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale svolge le funzioni un suo delegato.

6. Le deliberazioni del Senato Accademico sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la meta' dei componenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Il Senato delibera sulla base del sistema del voto palese. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto ove ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti e negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dal presente Statuto.

7. Gli ulteriori profili di funzionamento del Senato Accademico sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.

8. Il Senato Accademico puo' costituire al suo interno commissioni con compiti istruttori e, su talune specifiche materie individuate dal Regolamento interno, anche con funzione deliberativa.

Art. 18

Senato accademico - competenze

1. Il Senato Accademico e' l'organo cui competono le funzioni di proposta e consultive in materia di didattica, ricerca, orientamento e servizi agli studenti. Rappresenta le esigenze di tutte le componenti dell'Ateneo e raccorda l'attivita' dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo e delle strutture di ricerca in vista del loro coordinamento, anche tramite l'esercizio della potesta' regolamentare e della funzione di controllo.

2. Il Senato Accademico collabora con il Consiglio di amministrazione nell'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione economica e finanziaria e con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche.

3. Il Senato Accademico ha, in particolare, le seguenti competenze:

a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', liberta' didattica e di ricerca dei docenti e dei diritti degli studenti;

b) esercita le funzioni di cui all'art. 15 del presente Statuto in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione;

c) propone al Rettore, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di singoli componenti del Consiglio di amministrazione in caso di violazione di leggi, delle disposizioni statutarie e di compimento di atti illegittimi;

d) esprime parere sulla nomina e sull'eventuale revoca del Direttore generale;

e) propone al corpo elettorale la mozione di sfiducia del Rettore, di cui all'art. 19;

f) approva il Regolamento di Ateneo;

g) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di propria competenza, i regolamenti sulla didattica e sulla ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo, delle altre strutture di didattica e di ricerca, del Comitato di coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

h) esprime parere sul Regolamento di amministrazione e contabilità';

i) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione, il Codice etico e decide in merito alle sue violazioni, ove di sua competenza;

j) formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale e sull'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, sentiti i Dipartimenti, le Strutture di raccordo e le strutture decentrate e di servizio, e li sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

k) esprime parere sulla proposta di bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo d'esercizio;

l) esprime parere e può proporre modifiche al documento di programmazione triennale di Ateneo formulato dal Rettore anche sulla base delle richieste e delle indicazioni formulate dai Dipartimenti e dalle strutture di Ateneo;

m) esprime parere sull'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e sulla federazione e fusione di Atenei;

n) formula proposte o esprime pareri obbligatori e ne predispone i relativi regolamenti in materia di verifica dell'attività dei docenti, di programmazione triennale di Ateneo ed elaborazione dell'offerta formativa;

o) formula proposte e esprime pareri in ordine all'attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, nonché alla istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio;

p) esprime parere sulle proposte di reclutamento e di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti;

q) esprime parere sulle richieste di afferenza dei docenti ai Dipartimenti;

r) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche individuate secondo le indicazioni ministeriali dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca tenendo conto della relativa tipologia e della attività e produttività';

s) predispone una relazione annuale sulla didattica e sulla ricerca sulla base dei dati forniti dalle Strutture di raccordo e dai Dipartimenti;

t) formula proposte o esprime un parere in ordine alle attività culturali, sportive e ricreative;

u) esprime parere sulla partecipazione a società di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9;

v) approva le modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalità stabilite dal successivo art. 50 ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai

Regolamenti;

w) ove necessario puo' costituire commissioni, consulte o gruppi di lavoro con funzioni consultive.

Art. 19

Mozione di sfiducia

1. La proposta di mozione di sfiducia al Rettore e' avanzata da almeno la meta' dei componenti del Senato Accademico, escluso il Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. Per la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla mozione di sfiducia, il Senato e' presieduto dal vicepresidente di cui all'art. 17 comma 5.

2. La proposta di mozione e' discussa come punto unico all'ordine del giorno nel corso della prima seduta successiva, e' approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico, mediante appello nominale.

3. A seguito dell'approvazione, il Decano di Ateneo convoca il corpo elettorale mediante l'indizione della votazione sulla proposta di mozione di sfiducia. La votazione deve avvenire non prima di quindici giorni dalla convocazione del corpo elettorale. La proposta di mozione di sfiducia e' approvata con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

4. A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore rassegna le dimissioni, le quali hanno efficacia immediata. Il Decano di Ateneo provvede atti di ordinaria amministrazione e procede all'indizione delle elezioni del Rettore.

Capo II

Altri Organi dell'Universita'

Art. 20

Direttore generale

1. Il Direttore generale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal Consiglio di amministrazione, ha la responsabilita' dell'organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

2. Il Direttore generale ha il compito di:

a) coadiuvare il Rettore nell'elaborazione della proposta di piano triennale di fabbisogno del personale in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, comma 2 lettera a), e di curarne l'esecuzione con riferimento al personale tecnico amministrativo;

b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali, nonche' di dirigere, coordinare, controllare l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalle normative vigenti in materia di responsabilita' dirigenziale;

c) perseguire gli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite da specifici parametri di misurazione e di valutazione dell'efficienza amministrativa

dell'Ateneo;

e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione;

f) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

g) decidere sui ricorsi gerarchici del personale tecnico amministrativo contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

h) promuovere e resistere alle liti, con il potere di conciliare e di transigere, previo parere del Consiglio di amministrazione nei casi specificati dal contratto;

i) curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di propria competenza secondo le specifiche direttive degli organi di governo dell'Ateneo, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo;

j) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

k) svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

l) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui è preposto.

3. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e viene scelto all'interno di una rosa di candidati, proposta dal Rettore, con elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata pari a tre anni rinnovabile.

4. Il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico.

5. La verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi prefissati è effettuata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, d'intesa con il Rettore.

6. L'incarico di Direttore generale è revocato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, nei casi previsti dalla legge.

Art. 21

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Rettore, ed è composto da:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato Accademico fra i magistrati amministrativi, contabili e gli Avvocati dello Stato, anche in quiescenza da non più di tre anni;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

3. Il mandato dura quattro anni e non è rinnovabile. Si fa divieto di conferire l'incarico di revisore a personale dipendente dall'Ateneo.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono

stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità'.

Art. 22

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione e' l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attivita' didattiche, di ricerca e amministrative al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento del rendimento dell'attivita' organizzativa e individuale.

2. Il Nucleo deve verificare:

a) la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g) dell'art. 2 della legge 240/2010;

b) l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge 240/2010.

3. Al Nucleo sono attribuite, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.

4. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e' nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore tenendo conto delle diverse aree culturali presenti in Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione, ed e' composto da un minimo di cinque e massimo di nove membri, in prevalenza esterni all'Ateneo. All'interno del Nucleo e' garantita la presenza di almeno un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti. La scelta dei componenti deve essere operata tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Il curriculum dei componenti e' reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.

5. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e' eletto da quest'ultimo tra i componenti, tenendo conto di un profilo curriculare che ne assicuri la rilevante qualificazione professionale e scientifica.

6. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato e' biennale. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.

Art. 23

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' un organo collegiale di rappresentanza degli studenti su base di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche; ha funzioni di monitoraggio e di proposta ed e' organo consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio degli studenti:

a) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;

b) designa, tra i suoi componenti, il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;

c) propone al Senato Accademico la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti;

d) monitora sull'effettivo coordinamento delle attività didattiche, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, sul rispetto delle norme della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e dei Regolamenti di Ateneo, sul rispetto dei criteri di ripartizione dei finanziamenti alle attività sociali, culturali e sportive degli studenti. A tal fine si raccorda con i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di amministrazione, ERSU, CSU nonché delle commissioni paritetiche docenti-studenti;

e) formula proposte in materia di offerta formativa.

3. Il Consiglio degli studenti esprime pareri in materia di:

a) Regolamento didattico di Ateneo;

b) tasse e contributi;

c) criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;

d) criteri generali di organizzazione e attribuzione dei finanziamenti alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti;

e) piani di sviluppo dell'Università'.

4. Il Consiglio degli studenti esercita ogni altra funzione riconosciutagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

5. Il Consiglio degli studenti è nominato con decreto del Rettore ed elegge al suo interno un Presidente. Il mandato ha durata di due anni, rinnovabile una sola volta.

6. Il Consiglio degli studenti è composto da due rappresentanti degli studenti per ciascuna Struttura di raccordo eletti dagli studenti della stessa Struttura di raccordo a maggioranza dei votanti. Gli eletti sono componenti di diritto del Consiglio della Struttura di raccordo.

7. Il Consiglio degli studenti è garante degli studenti.

Art. 24

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito il parere conclusivo.

2. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composto da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli d'Ateneo, tutti in regime d'impegno a tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio è presieduto da un professore ordinario, scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani.

3. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

4. L'avvio del procedimento disciplinare è di competenza del Rettore, che, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei

fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio dovra' operare secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente o superiore a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento medesimo. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi; il termine e', altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dovere acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 25

Comitato unico di garanzia

1. E' istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG.

2. Il CUG promuove il rispetto del principio delle pari opportunità per tutte le componenti dell'Università, attraverso misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulle etnie, sulle convinzioni religiose, personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età.

3. Il CUG assume compiti propositivi e consultivi, in particolare:

a) adotta azioni atte a garantire la parità effettiva fra i generi e rimuove le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione;

b) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;

c) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;

d) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

4. Il CUG assume anche compiti di verifica:

a) sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;

b) sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;

c) sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

5. Il CUG collabora inoltre con l'Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro, con il/la consigliere/a nazionale di parita', con l'UNAR e con gli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art.14 del decreto legislativo n. 150/2009.

6. Il CUG e' formato pariteticamente da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I rappresentanti dell'amministrazione sono scelti dal Rettore tra le componenti dell'Ateneo. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solamente in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Per le designazioni, sia da parte delle OO.SS., sia da parte dell'amministrazione si fara' riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Il/La Presidente e' scelto/a e designato/a dall'amministrazione tra i componenti del CUG.

7. Il CUG adotta entro 60 giorni dalla sua costituzione, previo parere del Consiglio di amministrazione, un regolamento interno che ne disciplina le modalita' di funzionamento.

8. Il CUG e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.

9. Nell'ambito della propria competenza, il Consiglio di amministrazione individua le risorse economiche, umane e strumentali necessarie per finanziare l'attivita' del CUG nonche' i programmi di azioni positive.

Capo III

Strutture didattiche e di ricerca

Art. 26

Strutture didattiche e di ricerca

1. Sono strutture didattiche dell'Universita': i Dipartimenti, le Strutture di raccordo, i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale, le Scuole di Specializzazione, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca e i Corsi di Master universitario.

2. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali ed i Centri Interuniversitari.

3. L'Universita' puo' attivare, qualora se ne ravvisino i vantaggi ai fini di una migliore organizzazione, forme di autonomia gestionale ed amministrativa concernenti determinate strutture didattiche e di ricerca, ivi compresi i Poli didattico-scientifici presso le sedi decentrate.

Sezione I

Dipartimenti

Art. 27

Dipartimento

1. Il Dipartimento e' una struttura funzionalmente omogenea per finalita' e metodi di ricerca, che promuove l'attivita' scientifica dei propri docenti, assicura l'attivita' didattica di propria

competenza e svolge le attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, incluso il trasferimento tecnologico. Le attivita' del dipartimento sono finalizzate al perseguimento della qualita' scientifica e didattica e al miglioramento del livello di internazionalizzazione.

2. L'istituzione di un Dipartimento e' deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato Accademico sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da almeno quaranta docenti. La modifica e la disattivazione del Dipartimento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione previo parere della/e Struttura/e di raccordo e del Senato Accademico anche su proposta del Consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto.

3. Il Dipartimento e' composto da docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in riferimento al progetto scientifico e didattico proposto per l'istituzione dello stesso. Al Dipartimento afferisce un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a quaranta. Concorrono alle attivita' di ricerca e di didattica del dipartimento, nel rispetto delle proprie competenze, anche i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi e, per le attivita' di supporto amministrativo e gestionale, le unita' del personale tecnico amministrativo.

4. I Dipartimenti concorrono alla costituzione delle Strutture di raccordo in funzione dei corsi di studio di cui all'art. 35 comma 1 lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici nonche' della erogazione di servizi comuni agli studenti. I Dipartimenti propongono l'istituzione dei corsi di studio e svolgono l'attivita' didattica di loro competenza per ciascun anno accademico, in attuazione della programmazione dell'offerta formativa effettuata dalla/e Struttura/e di raccordo.

5. Al Dipartimento e' attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo.

6. Il Dipartimento puo' proporre al Senato Accademico la costituzione di sezioni sulla base di specifiche finalita' di didattica e di ricerca, su proposta di un numero congruo di docenti.

7. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art. 28

Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio e' l'organo al quale e' affidata l'attivita' di sviluppo, di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento:

a) approva il Regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalita' di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;

b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) assicura l'osservanza delle direttive stabilite dal Direttore generale di Ateneo, per l'impiego del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento;

d) approva il piano triennale di ricerca e definisce gli obiettivi e le aree di attivita' indicando le disponibilita' di strutture, servizi, strumentazione e assicurando la liberta' di ricerca dei singoli docenti;

e) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza e promuove accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il reperimento di fondi utili a svolgere attività inerenti alla ricerca e alla didattica;

f) delibera la proposta di costituzione o adesione alla/e Struttura/e di raccordo;

g) propone con propria deliberazione, alle Strutture di raccordo, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione dei Corsi di studio di cui all'art. 35 comma 1 lettere a) e d) del presente Statuto;

h) provvede, per quanto di competenza e ad integrazione della programmazione effettuata dalle Strutture di raccordo, al conferimento di incarichi di insegnamento o di attività integrative, anche attraverso la stipulazione di contratti di docenza;

i) promuove, cura e rendiconta le attività legate ai tirocini curriculari ed extracurriculari;

j) esprime parere sulle domande di afferenza dei docenti al Dipartimento, previo parere del dipartimento di provenienza, in caso di trasferimento;

k) propone al Consiglio di amministrazione le richieste di reclutamento o di trasferimento dei professori e dei ricercatori a tempo determinato ed indeterminato coerentemente con i piani della ricerca e della didattica e ne cura le relative procedure di proposta e di chiamata;

l) sottopone al Direttore generale le richieste di attribuzione delle unità del personale tecnico-amministrativo in accordo sia con le esigenze di didattica e cioè in relazione ai corsi di studio, alla numerosità degli studenti e alle tipologie di attività svolte, sia con le esigenze di ricerca e cioè in relazione al volume delle risorse finanziarie, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature;

m) approva le richieste di finanziamento;

n) approva la proposta di budget di previsione da sottoporre all'amministrazione centrale;

o) delibera l'acquisto di materiale bibliografico, strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;

p) delibera quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;

q) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno e in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio è composto da:

a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;

c) il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;

d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente;

e) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente;

f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 10% del personale docente.

4. Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) ed f) del presente articolo sono determinate nel Regolamento del Dipartimento.

5. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio è presieduto dal Direttore vicario.

Art. 29

Giunta di dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento:

a) propone, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;

b) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento;

c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il Dipartimento può essere organizzato;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;

e) predispone annualmente la proposta di budget di previsione.

2. La Giunta è composta paritariamente da almeno tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia, tre ricercatori di ruolo, un ulteriore componente in rappresentanza degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti, un rappresentante degli studenti, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, il Direttore ed il Responsabile amministrativo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, in funzione della numerosità dei componenti del Dipartimento, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 30

Direttore di dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;

b) assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi del Dipartimento;

c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;

d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;

e) presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla Giunta, corredata dalla relazione tecnica;

f) designa il Direttore vicario fra i professori componenti della Giunta.

2. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art. 31

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi.

2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono costituiti con delibera del Consiglio di amministrazione che ne stabilisce finalita', composizione e durata, previo parere del Senato Accademico e sentiti i Dipartimenti interessati.

3. Le modalita' per la costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca sono contenute nel Regolamento di Ateneo.

Sezione II

Strutture di raccordo

Art. 32

Struttura di raccordo

1. La Struttura di raccordo coordina e razionalizza le attivita' didattiche dei Dipartimenti che la costituiscono secondo criteri di affinita' disciplinare. Le attivita' della Struttura di raccordo sono finalizzate alla circolazione del sapere, al trasferimento delle conoscenze e al miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e del livello di internazionalizzazione dell'Ateneo. La Struttura di raccordo si occupa della gestione dei servizi comuni, dell'organizzazione delle strutture assistenziali, ove presenti, nonche' delle tipologie di attivita' che prevedano il raccordo delle strutture dipartimentali e dell'organizzazione degli studi.

2. La Struttura di raccordo promuove le interazioni e le sinergie delle attivita' didattiche tra i Dipartimenti anche in direzione delle tematiche interdisciplinari gia' individuate nel Piano strategico di Ateneo.

3. La Struttura di raccordo propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio sulla base delle proposte dei Dipartimenti. Nella fase di attuazione dell'attivita' didattica, la Struttura di raccordo coordina l'organizzazione di attivita' formative relative a piu' corsi di studio. La Struttura di raccordo delibera sull'afferenza didattica dei docenti, sulla base delle indicazioni di afferenza primaria espressa da ciascuno. La Struttura di raccordo adotta un regolamento che definisce le procedure gestionali dei singoli corsi di studio di competenza, ivi comprese le afferenze dei docenti e le loro variazioni in relazione alla programmazione didattica coordinata, il supporto amministrativo e la gestione dei servizi comuni nonche' delle attivita' didattiche correlate.

4. La Struttura di raccordo coordina le richieste di finanziamento necessarie al funzionamento della struttura medesima, degli spazi e delle strutture comuni, ivi compresi aule, biblioteche e laboratori didattici, e assicura il rispetto degli impegni sulla fruizione di strutture e di servizi assunti dai dipartimenti in sede di formulazione e ne vigila l'attuazione in sede di attivazione dell'offerta formativa.

5. La Struttura di raccordo ha autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo. La Struttura di raccordo organizza le risorse umane, le strutture e i servizi ad essa destinati.

6. Nei Dipartimenti ove oltre alle funzioni didattiche e di ricerca

si affianchino funzioni assistenziali, la Struttura di raccordo assumerà i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati nei protocolli d'intesa con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

7. L'istituzione della Struttura di raccordo viene approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati, con decreto del Rettore. Il numero delle Strutture di raccordo è dimensionato in base alla numerosità degli studenti, dei docenti, al numero dei corsi di studio ed alla tipologia dell'offerta formativa promossa. Il numero delle Strutture di raccordo è non superiore a dodici.

8. Più Dipartimenti concorrono alla costituzione di una Struttura di raccordo. Ogni Struttura di raccordo coordina un numero di corsi di laurea, lauree magistrali e dottorati, proposti dai Dipartimenti, proporzionato al numero dei docenti necessari all'attivazione dei corsi di studio, tenuto conto delle tipologie e della numerosità delle relative classi.

9. È istituita presso la Struttura di raccordo la Commissione paritetica Docenti-Studenti con il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione della Struttura di raccordo. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuate da specifico regolamento.

10. Sono organi della Struttura di raccordo: il Presidente e il Consiglio.

Art. 33

Consiglio di struttura

1. Il Consiglio è l'organo che svolge un ruolo primariamente strategico, orientato a sollecitare sinergie e razionalizzazioni nell'attività didattica tra i Dipartimenti che lo costituiscono.

2. Sono competenze del Consiglio:

a) il coordinamento e la relativa proposta di attivazione e soppressione dei corsi di studio al Consiglio di amministrazione sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti;

b) il coordinamento e la razionalizzazione del conferimento dei compiti didattici ai docenti, nel rispetto della qualità e della valutazione dell'offerta formativa e sulla base delle indicazioni dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati;

c) la gestione dell'organizzazione dei servizi comuni e dell'attività amministrativa e di supporto alle attività promosse dalla Struttura di raccordo;

d) l'istituzione di commissioni permanenti o a tempo determinato per problematiche strategiche o progetti specifici; i componenti di suddette commissioni possono non far parte del Consiglio della Struttura di raccordo;

e) l'indicazione ai Dipartimenti di specifiche esigenze didattiche ai fini dell'elaborazione delle proposte legate al reclutamento e l'enunciazione al Consiglio di amministrazione di un parere, relativo all'impegno didattico, sulle proposte di reclutamento dei docenti. Il parere tiene conto della programmazione della Struttura di raccordo in relazione alla razionalizzazione dell'offerta formativa e allo sviluppo delle scuole o delle tematiche individuate nel piano strategico di Ateneo;

f) le procedure di autovalutazione dell'offerta didattica della Struttura di raccordo, tenuto conto dei criteri di valutazione ministeriali e adottati in Ateneo.

3. Il Consiglio della Struttura di raccordo è composto da:

a) il Presidente;

b) i Direttori di Dipartimento che vi partecipano;

c) una rappresentanza non superiore al 10% dei docenti che compongono ciascun Consiglio di Dipartimento che concorre a costituire la Struttura di raccordo. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, tale rappresentanza viene designata dal Consiglio di Dipartimento tra i Coordinatori dei Corsi di studio di cui all'art. 36, comma 2 (escluse le scuole di specializzazione di area medica), sui quali la Struttura di raccordo esercita l'attivita' di cui all'art. 32, comma 3, dello Statuto. Laddove il numero dei Coordinatori designati sia inferiore alla suddetta percentuale, il Consiglio di Dipartimento interessato eleggera', tra i componenti della Giunta, un numero di docenti pari ai posti disponibili. Il limite della rappresentanza del 10% si intende complessivo per la totalita' delle Strutture di raccordo a cui il Dipartimento concorre.

d) una rappresentanza degli studenti afferenti alla Struttura di raccordo pari al 20 % del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato dura 2 anni;

4. Al Consiglio di Struttura di raccordo possono essere altresì invitati a partecipare anche il Responsabile amministrativo e il Manager didattico senza diritto di voto.

5. Il Consiglio della Struttura di raccordo di area medica è prioritariamente costituito da tre Direttori di Dipartimenti assistenziali e da due Direttori delle Scuole di specializzazione di area medica, eletti rispettivamente dai docenti dell'Ateneo afferenti ai Dipartimenti assistenziali e da quelli che concorrono a costituire i Consigli delle Scuole di specializzazione. Tali componenti concorrono a costituire la percentuale di cui al precedente terzo comma, lettera c).

Art. 34

Presidente della struttura di raccordo

1. Il Presidente è il rappresentante della Struttura di raccordo ed è responsabile delle relative attività'.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Struttura di raccordo e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

3. Il Presidente sovrintende al coordinamento del regolare svolgimento di tutte le attività' didattiche e organizzative di competenza della Struttura di raccordo ed esercita ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo.

4. Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno della Struttura di raccordo che non hanno altri incarichi di governo in Ateneo. Il mandato del Presidente è triennale, rinnovabile una sola volta.

5. Il Presidente designa un vicepresidente tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Struttura di raccordo che non abbiano altri incarichi di governo in Ateneo. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Presidente può altresì delegare specifiche funzioni ad altri componenti del consiglio.

Sezione III

Offerta formativa

Art. 35

Offerta formativa

1. L'offerta formativa di Ateneo si articola in:
 - a. Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
 - b. Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - c. Corsi di Master universitari di I e II livello;
 - d. Corsi di Specializzazione;
2. L'Ateneo puo' attivare, nei limiti delle risorse disponibili, e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
 - a) Corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
 - b) Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

Art. 36

Corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all'art 35, comma 1, lettere a) e d) sono istituiti su proposta di uno o piu' Dipartimenti, anche appartenenti a Strutture di raccordo diverse. Tra i Dipartimenti proponenti ne viene individuato uno di riferimento, fatte salve le specificita' dell'area medica. I corsi di studio sono attivati dalla Struttura di raccordo di riferimento.
2. I Corsi di Studio sono articolati in:
 - a) Corsi di Studio di classe unica ed interclasse;
 - b) Scuole di Specializzazione.
3. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di:
 - a) coordinare, programmare, organizzare, e valutare l'attivita' didattica del corso di studio, sentiti i Dipartimenti e le Strutture di raccordo;
 - b) elaborare, deliberare e proporre alla Struttura di raccordo il manifesto degli studi;
 - c) gestire le carriere degli studenti, ivi compresi i programmi di mobilita' degli studenti;
 - d) nominare le commissioni d'esame di profitto e di laurea;
 - e) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del corso di studio;
 - f) coordinare i programmi degli insegnamenti attivati.
- Per particolari esigenze didattiche e' possibile istituire piu' corsi di studio all'interno della stessa classe.
4. I Consigli di corso di studio collaborano con la Commissione paritetica istituita presso la Struttura di raccordo per il monitoraggio dell'offerta formativa e la verifica della qualita' della didattica.
5. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da:
 - a) tutti i professori, tra cui e' scelto il coordinatore, ed i ricercatori afferenti al corso a qualsiasi titolo;
 - b) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alla lettera a) del presente articolo;
 - c) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nella lettera a) del presente articolo senza diritto di voto.Le modalita' di partecipazione sono definite da appositi Regolamenti delle Strutture di raccordo.
6. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma contribuiscono al numero legale solo se presenti.

7. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura un biennio e cessa al conseguimento del titolo di studio tranne nei casi in cui lo studente non prosegua per il conseguimento del titolo di studi successivo nell'ambito della stessa classe o interclasse.

Art. 37

Corsi di studio di ateneo

1. I Corsi di Master Universitario, le Scuole di Dottorato di ricerca e i corsi di cui all'art. 35 comma 2 sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 38

Coordinatore di corso di studio

1. Il Coordinatore di Corso di Studio:

a) rappresenta il Corso di Studio nei rapporti con l'Ateneo e con l'esterno;

b) presiede il Consiglio di Corso di Studio e lo convoca secondo le modalita' previste dal Regolamento;

c) e' eletto da tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio con diritto di voto.

2. Il Coordinatore del Corso di Studio e' eletto tra i professori di prima fascia componenti il Corso, o in caso di loro indisponibilita' tra i professori di seconda fascia. In prima votazione e' richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.

Titolo IV

Attivita' didattica e di ricerca

Art. 39

Liberta' di insegnamento

1. Il personale docente gode di liberta' di insegnamento e adempie ai compiti previsti dalla legge e da apposito regolamento di Ateneo.

2. I docenti guidano il processo formativo degli studenti anche tramite forme di tutorato didattico in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.

Art. 40

Programmazione della ricerca

1. L'Universita' programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attivita' fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.

2. L'Universita' costituisce un Consiglio Scientifico d'Ateneo per il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' di ricerca dei singoli Dipartimenti. Il Consiglio ha lo scopo di:

a) realizzare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esistenti presso l'Ateneo per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della strumentazione posseduta dai singoli Dipartimenti ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia in coerenza con le tematiche interdisciplinari individuate nel Piano strategico di Ateneo e tenendo conto degli sviluppi sul piano internazionale;

b) rispondere alla necessita' di disporre di una organizzazione capace di operare direttamente nello sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti dalle dimensioni delle singole unita' di ricerca e cosi' coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della ricerca da parte di fonti pubbliche e private, mirando in particolare ad ottimizzare l'accesso ai fondi europei, anche attraverso la costituzione di gruppi europei in cooperazione con istituzioni, imprese ed Universita' estere;

c) promuovere il collegamento organico con imprese che abbiano un alto contenuto tecnologico ed interesse per lo sviluppo di azioni a medio/lungo termine;

d) favorire il collegamento della ricerca di base ed applicata con i processi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico interesse, un rapporto diretto e coordinato con la rete nazionale delle Universita' e rendendo cosi' disponibili competenze utili ai processi di alta formazione specialistica;

e) accertare l'evoluzione delle azioni messe in atto al fine di assicurare la qualita' e l'eccellenza dei risultati.

3. Il Consiglio Scientifico d'Ateneo e' presieduto dal Rettore o da un suo delegato, ed e' costituito da un rappresentante, di elevata qualificazione scientifica, per ciascuna delle aree CUN. Il Consiglio, di durata triennale, e' proposto dal Rettore e approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico. I componenti hanno l'obbligo di rendere pubblico il loro curriculum scientifico.

4. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 41

Finanziamento della ricerca

1. Al fine di sviluppare l'attivita' scientifica e di ricerca, l'Universita', fatta salva la priorit  dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati.

2. L'Universita' offre alle forze produttive e agli enti pubblici e privati l'esperienza e le competenze maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Universita' si propone come consulente permanente di enti pubblici.

Titolo V

Servizi, apparato amministrativo e patrimonio

Art. 42

Struttura amministrativa della amministrazione centrale

1. La struttura tecnico amministrativa e' definita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, tenendo conto delle linee programmatiche dell'Ateneo.

2. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati dal Direttore generale.

3. Il Direttore generale nomina i responsabili delle articolazioni della struttura tecnico amministrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 43

Articolazione delle strutture amministrative

1. La gestione amministrativa dell'Universita' e' attuata attraverso centri gestionali, che sono le strutture a cui il bilancio unico di Ateneo assegna un budget.

2. I limiti dei poteri dei centri gestionali sono fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

3. I centri gestionali amministrano i budget loro assegnati e stipulano contratti e convenzioni con terzi.

4. Il Consiglio di amministrazione istituisce i servizi centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo un'economia di scala.

Art. 44

Altre strutture di Ateneo

1. Costituiscono altre Strutture di Ateneo la cui organizzazione e' definita da appositi regolamenti:

- a. Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA)
- b. Il Sistema Museografico e Orto Botanico (SIMUA)
- c. Il Sistema Informatico di Ateneo (SIA)
- d. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
- e. Il Centro Orientamento e Tutorato (COT)
- f. Il Comitato per lo Sport Universitario (CSU)

Art. 45

Centri di servizi

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico, puo' istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di professori, ricercatori e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attivita' didattiche e di ricerca scientifica.

2. I centri di servizi vengono disciplinati da Regolamenti emanati all'atto della loro istituzione.

Art. 46

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, economica, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Universita', e' disciplinato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.

2. Il Regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, e' emanato dal Rettore su deliberazione del Consiglio di amministrazione,

sentito il Senato Accademico e i Dipartimenti.

Titolo VI

Rapporti con l'esterno e aziende universitarie

Art. 47

Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

1. E' istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attivita' relative ai contratti, alle convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:

a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;

b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;

c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attivita' regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a consorzi. Tale rapporto dovra' essere corredato da schede riassuntive delle informazioni piu' significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il piu' possibile esauriente.

Art. 48

Acquisizioni di beni e servizi e affidamento di incarichi professionali

1. L'Universita' provvede all'acquisizione di beni e servizi secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalita' nel rispetto della normativa vigente.

Art. 49

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico «Paolo Giaccone»

1. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico «Paolo Giaccone», dotata di autonoma soggettivita' giuridica ed economico-finanziaria, e' ente strumentale dell'Universita' degli studi, per la realizzazione dei compiti istituzionali della Struttura di raccordo di Medicina.

2. L'attivita' dell'Azienda e' determinata nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalita' e la coerenza con le attivita' di didattica e di ricerca scientifica della Struttura di raccordo di Medicina.

3. I rapporti tra Universita' e Regione Siciliana sono regolati da appositi protocolli.

Titolo VII

Titolo Disposizioni finali e transitorie

Art. 50

Modifiche di statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione approvato anch'esso a maggioranza assoluta, sentiti i Consigli di Dipartimento e delle Strutture di raccordo.

2. Il Consiglio di amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di novanta giorni.

3. Lo Statuto e' emanato dal Rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

4. Il presente Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di emanazione.

Art. 51

Natura dei pareri

1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, e' da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Tutti gli organi dell'Ateneo, collegiali e monocratici elettivi, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi previsti dal presente Statuto. La fase transitoria deve essere completata entro il quindicesimo mese dall'entrata in vigore del presente Statuto. Il Rettore nomina una commissione incaricata di coordinare la fase transitoria e di fornire le direttive necessarie per il rispetto del termine finale.

II. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di amministrazione nominano, in prima applicazione, il Direttore generale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera n) della legge 240/2010.

III. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, i Dipartimenti che non possiedano i requisiti di cui all'art. 27, commi 1, 2 e 3 devono formulare al Senato Accademico, che delibera in merito, una proposta di modifica o di disattivazione.

IV Anche a seguito di quanto previsto dall'art. III, i Decani di tutti i Dipartimenti indicano le elezioni dei Direttori di Dipartimento e dei componenti delle Giunte di Dipartimento.

V Al termine delle elezioni di cui all'art. IV i Consigli di Dipartimento formulano preliminari proposte di aggregazione con il Dipartimento o i Dipartimenti con i quali intendono concorrere alla successiva costituzione di Strutture di raccordo e indirizzano le stesse alla commissione istruttoria di cui all'art. I per la relativa istruttoria preliminare.

VI Al termine del procedimento di cui all'art. IV il Rettore indice le elezioni del Senato Accademico e avvia le procedure per la costituzione del Consiglio di amministrazione, emanando l'avviso pubblico per la proposizione delle candidature ai ruoli di componente previsti dall'art. 15, comma 2, lettere b), c) d), e) ed f).

VII Le candidature per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. VI devono essere presentate al Senato Accademico ancora in carica entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso. Il Senato Accademico effettua la verifica dei requisiti delle candidature di cui all'art. 15, comma 2, lettere b) ed e) del presente Statuto entro trenta giorni.

VIII L'elezione dei componenti di cui all'art. 15, comma 2 lettera f), avviene contestualmente all'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 17 comma 1 lettera h).

IX A seguito di tutte le procedure previste dal presente Statuto, per la costituzione del Consiglio di amministrazione, il Senato Accademico eletto ai sensi dell'art. VI si insedia e nella prima seduta procede alla designazione dei componenti di cui all'art.15, comma 2, lettere b), c), ed e), nel rispetto delle procedure di cui al medesimo articolo.

X I Dipartimenti, a seguito dell'istruzione prevista al precedente art. V, formulano le definitive proposte di istituzione delle Strutture di raccordo nel rispetto dell'art. 32, comma 7, e le indirizzano al Senato Accademico entro quarantacinque giorni dall'insediamento di quest'ultimo.

XI Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera sulle proposte di istituzione delle Strutture di raccordo. Le attuali Facolta' continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla formale attivazione delle Strutture di raccordo. Contestualmente i Dipartimenti acquisiscono le competenze di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del presente Statuto.

XII I Presidenti di corso di studio in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono la denominazione e le funzioni di coordinatori di cui all'art. 38 e decadono all'atto della formale attivazione delle Strutture di raccordo con contestuale indicazione delle procedure elettorali di rinnovo.

XIII Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione, si procede alla costituzione del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione secondo le modalita' previste nel presente Statuto.

XIV In sede di prima applicazione, i Direttori di Dipartimento eletti ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera c), dello Statuto dell'Ateneo sono eletti per il triennio accademico 2015/2016 - 2017/2018.

Palermo, 18 marzo 2016

Il Rettore: Micari